

NOVITA' DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il decreto sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, ad un mese dalla sua sottoscrizione da parte del Ministro del lavoro Damiano.

Il predetto decreto reca importanti novità, tra le quali si segnala l'estensione della platea dei destinatari della verifica del requisito della regolarità contributiva ed assicurativa nell'ambito degli appalti pubblici; l'art. 1, infatti, stabilisce che il DURC è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, forniture e servizi pubblici.

D.U.R.C. Campo di applicazione

| UTILIZZO | RIFERIMENTO NORMATIVO | ATTIVITÀ |
|--|---|--|
| Appalti pubblici | <ul style="list-style-type: none">• art. 2, D.L. n. 210/2002, conv. Legge n. 266/2002;• art. 38, D.Lgs. n. 163/2006;• art. 118, co. 6 e 6-bis) D.Lgs. n. 163/2006 come modif. dall'art. 3, co.1, lett. b) e h) del D.Lgs. n. 113/2007 | <ul style="list-style-type: none">▪ Edilizia;▪ Forniture e Servizi;▪ Gestione servizi e attività in concessione o convenzione;▪ Iscrizione all'albo fornitori▪ Rilascio attestazione SOA |
| Appalti privati | Art. 3, c.8, lett. b-bis) e b-ter), D.Lgs. n. 494/1996, come modificato dall'art. 86, co. 10, del D.Lgs. n. 276/2003 | Edilizia <i>(per i lavori soggetti al rilascio di concessione o D.I.A.)</i> |
| Accesso alle sovvenzioni ed ai benefici comunitari | Art. 10, c. 7, D.L. 203/2005, conv. Legge n. 248/2005 | Imprese di tutti i settori di attività |
| Accesso alle sovvenzioni ed ai benefici comunitari per la realizzazione di investimenti | Art. 1, co. 553, Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) | Imprese di tutti i settori di attività |
| Accesso ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale | Art. 1, co. 1175-1176, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) | Imprese di tutti i settori di attività |
| Esonero dell'appaltatore-subappaltante dalla responsabilità solidale per il pagamento degli oneri di natura fiscale, previdenziale ed assicurativa relativi ai dipendenti del subappaltatore. | Art. 35, co. 28-34, Legge n. 248/2006 | Appalti-subappalti sia del settore pubblico che privato, secondo le previsioni del decreto ministeriale di prossima emanazione. |

Tale disposizione inverte il precedente orientamento espresso dallo stesso Ministero con la Circolare 22 dicembre 2005, n. 3144, secondo cui l'obbligo di richiedere il DURC concerne le sole imprese con lavoratori subordinati. In ispecie, nella citata Circolare si legge che “[...] il riferimento alle «imprese esecutrici» di cui alla lettera b – ter, del comma 8, dell’art. 3, del d.lgs. n. 494 del 1996, concerne le sole imprese con lavoratori subordinati. Pertanto, nel novero dei destinatari dell’obbligo di richiesta del DURC non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.”

La ratio della citata previsione è da individuare nella volontà di contrastare il fenomeno dell’evasione contributiva diffusa piuttosto che nel perseguimento della progressiva emersione del lavoro irregolare, ragione prima dell’introduzione del DURC.

Tuttavia, si deve opportunamente rilevare che la concreta applicazione della norma illustrata potrebbe incontrare alcune difficoltà operative legate alla richiesta dell’attestazione unica di regolarità contributiva ed assicurativa con riferimento alle imprese collettive prive di personale dipendente, la cui attività economica sia svolta dai soci (si pensi, ad esempio, alle società artigiane); in questi casi, infatti, il DURC, contrariamente a quanto avviene attualmente, dovrà contenere l’attestazione di regolarità ai fini INAIL per la posizione accesa dalla società e quella ai fini INPS riferita alle matricole dei singoli soci.

Oltre agli istituti previdenziali ed assicurativi e alle Casse Edili, l’art. 2 del decreto in esame prevede che gli enti bilaterali di cui all’art. 2, c. 1, lett. h) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in via sperimentale, per un periodo di ventiquattro mesi, possano rilasciare ai propri aderenti il DURC, previa stipula di apposita convenzione con l’INPS e l’INAIL approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; si tratta, in altri termini degli organismi costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, stipulanti il CCNL, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’art. 4 individua i dati e le notizie che il DURC deve contenere; in proposito, appare opportuno evidenziare che l’eventuale irregolarità deve essere motivata o quantificata con l’indicazione della specifica scopertura.

Tale disposizione consentirà alle stazioni appaltanti di conoscere il debito contributivo o assicurativo dell’impresa appaltatrice e, conseguentemente, di sospendere il pagamento delle somme dovute in dipendenza del contratto di appalto, destinandole a garanzia dell’adempimento degli obblighi su indicati.

Per ciò che concerne i requisiti di regolarità, l’art. 5 cristallizza, con qualche aggiustamento, le direttive emanate in merito negli anni passati dall’Inps, dall’Inail e dalle Casse Edili.

Ai soli fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento interno, nonché ai fini della fruizione delle sovvenzioni e dei benefici previsti dalla disciplina comunitaria, il DURC ha validità mensile; viene, inoltre, confermata la validità trimestrale dell’attestazione su indicata per gli appalti privati in edilizia.

Per gli appalti pubblici, il silenzio del decreto sembrerebbe confermare la validità della predetta certificazione limitatamente all’appalto specifico e alla fase per la quale è stata richiesta (stipula del contratto, pagamento SAL, ecc.).

Si segnala, inoltre, l’introduzione, ad opera dell’art. 8, del meccanismo delle soglie quantitative di irrilevanza della scopertura, volto ad evitare che omessi versamenti di modico ammontare possano inficiare il requisito della regolarità per le imprese partecipanti alle gare di appalto.

In ispecie, viene stabilito che le differenze tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento ai singoli Enti, non superiori al 5% per ciascun periodo di paga o di contribuzione e, comunque, non superiori a cento euro, non sono di ostacolo al rilascio del DURC.

Tuttavia, l'emissione della certificazione comporta l'obbligo da parte dell'impresa di sanare le suddette scoperture entro trenta giorni.

Per ultimo, si deve dar conto della disposizione maggiormente innovativa introdotta dal decreto in questione, volta ad impedire il rilascio, per un periodo determinato, dell'attestazione di regolarità contributiva in presenza di specifiche violazioni delle disposizioni penali ed amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile.

Più approfonditamente, il DURC non può essere emesso:

Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'art. 9 la cui violazione è causa ostativa al rilascio del Durc

| VIOLAZIONE | DESCRIZIONE | PERIODO DI NON RILASCIO DEL DURC |
|---|--|----------------------------------|
| Art. 589, co. 2, c.p. | Omicidio colposo conseguente a violazioni di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. | 24 mesi |
| Art. 437 c.p. | Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. | 24 mesi |
| Art. 590, co. 3, c.p. | Lesioni personali colpose conseguenti a violazioni di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. | 18 mesi |
| Disposizioni indicate dall'articolo 22, co. 3, lett. a), del D.Lgs. n. 494/1996 | Direttiva cantieri: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione dell'obbligo imposto ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'all. IV del decreto stesso; ▪ Violazione dell'obbligo imposto ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi di attuare quanto previsto nei PSC; | 12 mesi |

| VIOLAZIONE | DESCRIZIONE | PERIODO DI NON RILASCIO DEL DURC |
|---|--|----------------------------------|
| Disposizioni indicate dall'art. 77, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. 164/1956 | Violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni; | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'art. 58, co.1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956 | Violazioni di norme generali relative all'igiene del lavoro; | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'art. 389, co. 1, lett. a) e b), D.P.R: n. 547/1955 | Violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; | 12 mesi |
| Art. 22, co. 12, D.Lgs. n. 286/1998 | Occupazione di lavoratori extra-comunitari privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto o del quale non sia stato richiesto il rinnovo; | 8 mesi |
| Art. 3, co. da 3 a 5, del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002 (come modificato dall'articolo 36 bis del D.L. n. 223/2006 conv. dalla Legge, n. 248/2006) | Impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; | 6 mesi |
| Artt. 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato rispetto del diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore; ▪ Mancato rispetto del diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni; Allorquando la violazione riguardi un numero di dipendenti almeno pari al 20% della forza impiegata. | 3 mesi |

L'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti definitivi emessi in relazione alla commissione delle suddette violazioni, ovvero il decorso del periodo su indicato, direttamente all'ente attestante al momento della richiesta della certificazione, ovvero alla stazione appaltante o alla SOA, qualora il DURC venga da queste richiesto.

In quest'ultimo caso, la SOA o la stazione appaltante saranno chiamate ad eseguire le verifiche delle predette autocertificazioni.

Si rammenta che l'estinzione del procedimento penale a seguito di prescrizione obbligatoria di cui agli articoli 20 e seguenti del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162 bis del c.p., comporta la decadenza della causa ostantiva al rilascio dell'attestazione unificata.

Le disposizioni precedentemente analizzate trovano applicazione dal 30 dicembre 2007.